

**Ai Direttori Generali  
Aziende ed Enti SSR**

**E p.c. Al Direttore Dipartimento  
Bilancio, Affari Generali e  
Infrastrutture**

**All'Assessore al Bilancio**

**All'Assessore alla Salute**

**Oggetto: Anticipo rinnovo contratti pubblici ex art. 3, co. 3, DL 145/2023. Comunicazioni.**

Come noto, l'art. 3 del D.L. 145/2023 dispone, al comma 1, in favore del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, in attesa della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 che avrà luogo nella manovra di bilancio 2024, che l'emolumento *una tantum* di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sia incrementato, nel mese di dicembre 2023, a valere sul 2024, per un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali e successivi conguagli.

Con specifico riferimento alle amministrazioni di cui all'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra le quali sono ricomprese anche le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, il successivo comma 3 stabilisce che queste ultime possano erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le medesime modalità, con oneri a carico dei propri bilanci.

Al riguardo, giova preliminarmente rappresentare che nel corso dell'incontro tenutosi il 07/11 u.s., il Tavolo tecnico interregionale ha evidenziato diverse criticità di natura applicativa rispetto alla facoltà prevista dal citato art. 3 comma 3 del D.L. 145/2023, nonché possibili effetti sulla normativa vigente in materia di limiti di spesa del personale sia per gli enti Regione che per le aziende ed enti del SSR e la possibile conseguente generazione di ulteriori costi di competenza 2023, ravvisando in tale occasione la necessità di una preventiva interlocuzione con MEF-RGS.

Con comunicazione del 14/11 u.s., il MEF ha fornito alle Regioni indicazioni in merito alle iscrizioni da porre sul Conto Economico 2023 relativamente alle contabilizzazioni da effettuare per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del SSN.

Con specifico riferimento a quanto disposto dal richiamato articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 145/2023, con la predetta comunicazione il MEF ha espressamente evidenziato che ***“la regione/ente del SSN che si avvalga, per il proprio servizio sanitario, di tale possibilità riconosciuta dalla legge con oneri a carico del proprio bilancio, dovrà registrare sul conto economico 2023 i relativi oneri, in coerenza con il citato comma 3 che prevede che i predetti enti vi provvedano con oneri a carico dei propri bilanci. Fermo restando che sull'attuazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 145/2023 è necessario che la regione impartisca indicazioni uniformi ai propri enti del Servizio sanitario, la medesima regione dovrà comunicare se ha usufruito nel 2023 di tale possibilità e comunicare altresì i***



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E  
DEL BENESSERE ANIMALE**

Direzione

Trasmissione a mezzo fax e  
posta elettronica ai sensi  
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

***relativi oneri connessi registrati sul conto economico 2023, ciò al fine delle contabilizzazioni sui conti nazionali 2023 della sanità oltre che per la valutazione della conseguente dimensione degli accantonamenti, da effettuarsi sul conto economico 2024 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 203/2005 che dovranno conseguentemente tener conto dell'eventuale anticipo disposto dalla regione, avente effetti sui conti del 2023 che comporta la conseguente rideterminazione in riduzione degli accantonamenti sul conto economico 2024".***

Rispetto alla su citata previsione normativa, è opportuno altresì evidenziare che l'art. 10 del D.D.L. recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" – attualmente all'esame del Senato (atto Senato n. 926) – prevede, al comma 2, che *"a valere sulle risorse di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per l'anno 2024, è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145"*.

Alla luce di quanto innanzi, considerato che la Regione Puglia è attualmente impegnata all'attuazione degli interventi previsti dal Programma operativo del Piano di rientro e atteso che l'eventuale erogazione dell'anticipazione prevista dall'art. 3, co. 3 del DL 145/2023 genererebbe ulteriori costi di competenza 2023 a carico del Bilancio regionale, **si dispone che le SS.LL. eroghino la maggiorazione all'attuale Indennità di vacanza contrattuale a decorrere da gennaio 2024 mediante rateizzazione su base mensile, al fine di far fronte alle conseguenti necessità di cassa in modo progressivo e senza necessità di dover ricorrere ad anticipazioni di tesoreria che comporterebbero ulteriori oneri di natura finanziaria a carico del Bilancio regionale.**

**La Funzionaria istruttrice**  
Daniela Pizzuto

**Il Responsabile P.O.**  
Lanfranco Netti

**Il Dirigente di Servizio**  
Antonella Caroli

**Il Dirigente della Sezione Strategie  
e Governo dell'Offerta**  
Mauro Nicastro

**Il Dirigente della Sezione Bilancio  
della Sanità e dello Sport**  
Benedetto G. Pacifico

**Il Direttore del Dipartimento**  
Vito Montanaro

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

Direzione - Via Giovanni Gentile n. 52 - 70126 Bari -PEC: [area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it)